

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
- ANLAIDS ONLUS -

Articolo 1

Scopi

L'Associazione Nazionale per la Lotta Contro l'AIDS (Sindrome da Immunodeficienza Acquisita), organizzazione non lucrativa di utilità sociale, in breve denominata ANLAIDS ONLUS, di seguito definita l'Associazione, avente personalità giuridica per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1988, iscritta all'Anagrafe Unica delle ONLUS dal 2 febbraio 1998, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base, clinica e sociale nel campo dell'infezione da HIV e delle patologie ad essa correlate; di promuovere la prevenzione; di favorire il miglioramento dell'assistenza socio sanitaria a favore delle persone sieropositive e delle loro famiglie; di combattere lo stigma ed ogni forma di discriminazione.

L'Associazione impiega le risorse umane, culturali, sociali, scientifiche ed economiche a disposizione sua e dei propri Soci per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali attraverso le seguenti modalità:

- a) Sviluppare la consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti – promuovendo, sviluppando e realizzando attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all'emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con servizi socio sanitari pubblici e organizzazioni e associazioni del terzo settore.
- b) Prevenzione – gestendo iniziative in proprio, collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni a trasmissione sessuale.
- c) Informazione e sensibilizzazione – facilitando la diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria, promuovendo la sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, enti, organizzazioni ed associazioni private.
- d) Cooperazione in favore di Paesi a risorse limitate – svolgendo attività in ambito assistenziale, socio sanitario, educativo, di formazione e prevenzione rivolte a tali popolazioni, sia autonomamente che in collaborazione con Enti pubblici ed organizzazioni ed associazioni del terzo settore.

L'Associazione svolge inoltre le seguenti attività connesse:

- a) Ricerca – provvedendo a sostenere la ricerca nel campo dell'infezione da HIV/AIDS, attraverso co-finanziamenti di progetti, l'erogazione di borse di studio e premi,

l'organizzazione ed il patrocinio a congressi e corsi di formazione; aggiornamento del personale socio-sanitario

- b) Specifica formazione – contribuendo all'informazione e all'aggiornamento di personale socio-sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS nonché dei volontari preparati per le differenti esigenze dell'Associazione.

L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali – ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse -, è una struttura democratica, apolitica ed apartitica, non ha fini di lucro. Le attività dell'Associazione devono essere ispirate dalle evidenze scientifiche e improntate al rispetto della persona.

L'Associazione mette in atto iniziative tese alla raccolta di mezzi finanziari necessari per l'espletamento delle proprie attività istituzionali avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti che compongono i Soci, attua attività di volontariato senza fini di lucro anche indiretto, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione può reperire mezzi finanziari anche attraverso pubbliche sottoscrizioni, oltre che con le modalità di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

L'Associazione ricerca ed incentiva la partecipazione volontaria e gratuita alle proprie attività e alle attività dei propri Soci da parte di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, mutuo aiuto, equità sociale e pari opportunità.

Articolo 2

Sede

L'Associazione ha sede in Roma (di seguito anche la “**Sede Nazionale**”).

Articolo 3

Ordinamento

L'ordinamento interno dell'Associazione risulta dai seguenti documenti in ordine gerarchico:

- a) il presente Statuto;
- b) le delibere dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- c) il Codice Etico;
- d) ogni altra legittima decisione degli organi associativi della ANLAIDS.

Le fonti di rango inferiore devono essere compatibili con quelle di rango superiore, ed in ogni caso con le disposizioni imperative di legge che prevarranno in caso di conflitto.

ANLAIDS Onlus agisce altresì nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 460/1997 e, in particolare, dagli articoli 10 e 11 dello stesso.

Articolo 4

Soci

L'Associazione è una federazione nazionale di associazioni territoriali, la cui denominazione contenga la parola "ANLAIDS", che ne costituiscono i Soci, dotati di autonomia patrimoniale e organizzativa.

Sono Soci esclusivamente le associazioni aventi soggettività giuridica, composte da un numero minimo di dieci aderenti e che versano la quota "Socio" stabilita dall'Assemblea Nazionale dei Soci, eventualmente anche prevedendo quote variabili legate al numero di aderenti associati al Socio e/o alla capacità contributiva dello stesso.

La denominazione di ciascun Socio sarà formata in modo da affiancare alla parola "Anlaids" un riferimento alla sfera territoriale in cui il Socio intende operare.

L'associazione che intende operare quale Socio di ANLAIDS avrà la facoltà di ottenere, se non l'ha già precedentemente ottenuta, la qualifica di ONLUS nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 del Decreto Legislativo 460/1997. A tal fine, l'associazione che intendesse ottenere la qualifica di ONLUS, dovrà comunicare le attività che intende intraprendere, entro 30 giorni dall'inizio dello svolgimento delle attività stesse, alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, nel cui ambito si trova il proprio domicilio fiscale. Dovranno altresì essere comunicate alla medesima Direzione Regionale tutte le successive modificazioni che potrebbero comportare la perdita dello status di Onlus.

Le attività svolte dall'ente richiedente dovranno essere conformi al disposto dell'articolo 10 del predetto Decreto Legislativo 460/1997.

Le comunicazioni di cui ai paragrafi che precedono sono necessarie per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 12 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo 460/1997. L'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, che avviene in seguito alle comunicazioni di cui sopra, ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 460/1997.

I Soci valuteranno altresì l'opportunità di iscriversi ai registri locali del volontariato istituiti ai sensi della L. 266/91.

I Soci valuteranno infine l'opportunità di iscriversi presso il registro delle associazioni riconosciute che risulti competente in base all'ambito territoriale in cui risiedono i beneficiari delle attività dell'associazione.

I Soci sono rappresentati dai relativi legali rappresentanti, cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni, le sanzioni e ogni altro atto rilevante da parte dell'Associazione, e che potranno agire in nome e per conto del Socio a tutti i fini di cui al presente Statuto.

Presso la Sede Nazionale è istituito il Registro Nazionale degli Associati, ove sono indicate la denominazione sociale e la sede dei Soci.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante Socio deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale, di cui al successivo articolo 10. Il versamento della quota prevista per il "Socio" a favore di ANLAIDS si intende equivalente alla domanda di ammissione. Contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione o al versamento della quota prevista per il Socio, l'aspirante socio, associazione con soggettività giuridica e composta da un numero minimo di dieci associati, dovrà presentare il proprio statuto, già approvato, che dovrà essere conforme all'insieme dei valori e dei principi di cui all'Allegato A al presente Statuto ovvero, successivamente alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, al testo di Statuto predisposto dallo stesso. Eventuali successive modifiche allo statuto presentato all'atto dell'ammissione dovranno essere prontamente comunicate al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Collegio dei Probiviri, di cui al successivo articolo 20, il quale, in caso di discordanza di tali modifiche rispetto alle disposizioni del presente Statuto o comunque agli scopi e ai principi dell'Associazione, potrà eventualmente adottare le sanzioni che ritiene opportune, ivi inclusa l'espulsione ai sensi del successivo articolo 5. Altresì, all'atto della domanda di ammissione o del versamento della quota associativa, si intende accettato senza riserve da parte dell'aspirante socio lo Statuto dell'Associazione, unitamente a tutti i documenti che compongono l'ordinamento dell'Associazione stessa come indicati all'articolo 3 del presente Statuto. L'accettazione della domanda di associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile nella prima riunione utile. Nel decidere sulle domande di ammissione degli aspiranti soci, il Consiglio Direttivo Nazionale valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacità degli stessi a conseguire gli scopi dell'Associazione, di cui all'articolo 1 del presente Statuto, dovendosi ritenere soddisfatto tale requisito nel caso di aspiranti soci ONLUS, e verifica la conformità dello statuto dell'associazione aspirante socio all'insieme dei valori e dei principi di cui all'Allegato A (Codice Etico).

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- mancata corresponsione della quota associativa entro l'anno solare;
- recesso;
- espulsione secondo quanto disposto dall'articolo 5 del presente Statuto e dall'articolo 24 del Codice Civile.

Articolo 5

Sanzioni ai Soci

Il Socio che svolga, anche attraverso i propri aderenti, attività contraria alle finalità dell'Associazione ovvero violi le norme di cui al presente Statuto, al Codice Etico dell'Associazione, o non disponga più, su segnalazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dei requisiti che gli hanno consentito di beneficiare dell'ammissione come Socio, è passibile delle sanzioni dell'ammonimento scritto, della sospensione dall'attività associativa fino a ventiquattro mesi, dell'espulsione per un massimo di cinque anni. La eventuale riammissione viene decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La sanzione viene comminata dal Collegio dei Probiviri. La sanzione dell'espulsione deve essere ratificata dall'Assemblea con indicazione dei gravi motivi che l'hanno determinata.

Sono legittimati a ricorrere al Collegio dei Probiviri tutti gli organi statutari nonché ciascun Socio.

Il legale rappresentante e gli altri aderenti del Socio destinatario del provvedimento di sospensione

disciplinare od espulsione decadono automaticamente dalla carica od incarico eventualmente ricoperti in seno all'Associazione.

Il legale rappresentante e gli altri aderenti del Socio destinatario dei provvedimenti di sospensione od espulsione non possono essere eletti ad alcuna carica per i successivi ventiquattro mesi.

Articolo 6

Patrimonio

L'Associazione provvede al conseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente Statuto con:

- a) Le Quote e gli eventuali contributi volontari dei Soci;
- b) Eredità, donazioni ed altri atti a titolo gratuito, legati ed erogazioni liberali;
- c) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- d) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) Proventi delle attività di cessione di beni e/o servizi o di somministrazione di alimenti e bevande, realizzati anche attraverso attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola. Tali attività verranno svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e, in ogni caso, interamente in funzione della realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione, senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1 del D.M. 25/5/1995. I proventi derivanti da tali attività sono iscritti in apposita voce di bilancio dell'Associazione;
- g) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- h) Altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'Associazione potrà coinvolgere, anche sulla base di progetti specifici, i Soci nello svolgimento delle attività di cui ai punti da a) a h) che precedono, e in particolar modo con riferimento alle attività di cui ai punti f) e g), per le quali potrebbe risultare determinante il ruolo svolto in ambito locale dai singoli Soci dell'Associazione. In tal caso, spetterà all'Associazione un ruolo di coordinamento e di controllo.

L'Associazione potrà altresì attribuire ai Soci una parte dei fondi raccolti dalle attività sopra indicate, secondo criteri con essi previamente concordati.

L'Associazione può emettere titoli di solidarietà così come previsto dal Decreto Legislativo N. 460/97.

I fondi a disposizione dell'Associazione sono depositati presso Istituti di credito individuati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve, il patrimonio e le proprietà dell'Associazione devono essere impiegati per la realizzazione delle sue attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e non possono essere versati o trasferiti ad alcun Socio o membro di Socio, direttamente o indirettamente, come dividendi, regali, spartizioni, bonus od in ogni altro modo

determinante profitto, se non:

- a) in quanto rimborso di sole spese documentate; oppure
- b) quando la distribuzione sia imposta per legge; oppure
- c) quando sia effettuata a favore di altre ONLUS operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

L'Associazione - e per essa i relativi organi e gli associati - opera nel pieno rispetto della normativa di riferimento, dovendo risultare adempiente, in particolare e a titolo esemplificativo, sotto i seguenti profili:

- a) lo svolgimento delle attività istituzionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto e il divieto di svolgere attività diverse, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve patrimonio e proprietà durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci;
- d) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto;
- e) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento, cessazione o estinzione per qualunque causa, ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale secondo quanto disposto dall'articolo 22 del presente Statuto;
- f) l'obbligo di redigere il rendiconto annuale;
- g) l'uso da parte dell'Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

Articolo 7

Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo Nazionale redige per l'Assemblea Nazionale dei Soci, in sede ordinaria, il bilancio consuntivo nonché la relazione di previsione per l'anno in corso. I bilanci dei Soci devono essere portati a conoscenza del Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, già certificati dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti del Socio, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea Nazionale dei Soci.

L'Assemblea Nazionale dei Soci, in sede ordinaria, dovrà essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 8

Organi Nazionali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale
- d) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale
- e) il Tesoriere
- f) il Segretario
- g) il Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti
- h) il Collegio dei Probiviri

Articolo 9

Assemblea Nazionale dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione che esercitano il diritto di voto in essa attraverso il proprio legale rappresentante.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno due volte l'anno per deliberare su quanto previsto nel presente articolo, nonché in via straordinaria ogniqualvolta lo si renda necessario per le esigenze dell'Associazione, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei Soci in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto presso la sede del Socio risultante dal Registro Nazionale degli Associati, a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o telegramma, almeno 15 giorni prima dalla data stabilita.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale di prima nomina ed a scadenza di mandato;
- b) l'elezione dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti di prima nomina ed a scadenza di mandato;
- c) l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri di prima nomina ed a scadenza di mandato;
- d) l'approvazione del bilancio annuale dell'Associazione e della relazione delle attività (di regola entro il 30 aprile di ciascun anno);
- e) la presentazione da parte dell'Associazione e di ciascun Socio del budget per l'esercizio successivo, inserendovi anche le probabili risultanze derivanti dalle iniziative promosse e coordinate dall'Associazione a livello nazionale (di regola entro il 30 ottobre di ciascun anno);

- f) la rendicontazione da parte dei Soci dell'attività svolta nel periodo precedente, motivando gli eventuali scostamenti rispetto al budget, fermo restando che il Socio impedito ad essere presente all'Assemblea è comunque obbligato alla rendicontazione delegando un altro Socio a rappresentarlo in sede assembleare e che l'inosservanza a tale obbligo sarà considerata comportamento contrario alle disposizioni del presente Statuto e comunicata al Collegio dei Probiviri per l'adozione delle sanzioni disciplinari;
- g) l'esame degli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- h) l'esame degli argomenti proposti da almeno un quinto dei Soci Ordinari che abbiano comunicato preventivamente al Presidente tale proposta almeno 8 giorni prima della data di convocazione;
- i) la discussione e l'eventuale approvazione delle iniziative condivise prioritarie proposte dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- j) la valutazione e l'eventuale ratifica dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea Nazionale adottati dal Consiglio Direttivo Nazionale per motivi d'urgenza;
- k) la determinazione dell'ammontare delle quote associative dei Soci, così da garantire la copertura dei costi di gestione dell'Associazione;
- l) la modifica, in sede straordinaria, del Codice Etico dell'Associazione;
- m) la ratifica dell'espulsione del Socio per gravi motivi.

Al fine di garantire un'adeguata rappresentatività ai Soci, in funzione del peso specifico che questi assumono in ambito territoriale e, quindi, in termini di supporto alle attività dell'Associazione, viene stabilito, unicamente per l'Assemblea Nazionale dei Soci e per il Consiglio Direttivo Nazionale nella sola ipotesi di nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario, il seguente criterio di computo del peso dei voti, valido per il calcolo di entrambi i quorum costitutivo e deliberativo:

- a) il voto attribuito ai Soci la cui struttura interna sia composta da 10 a 15 aderenti ha un peso pari ad un punto;
- b) il voto attribuito ai Soci la cui struttura interna sia composta da 16 a 25 aderenti ha un peso pari a due punti;
- c) il voto attribuito ai Soci la cui struttura interna sia composta da 26 a 35 aderenti ha un peso pari a tre punti;
- d) il voto attribuito ai Soci la cui struttura interna sia composta da 36 a 45 aderenti ha un peso pari a quattro punti;
- e) il voto attribuito ai Soci la cui struttura interna sia composta da oltre 45 aderenti ha un peso pari a cinque punti.

Al fine del computo di cui sopra, si calcolano solo gli aderenti del Socio che alla data dell'Assemblea abbiano versato la quota associativa del Socio per almeno l'esercizio in corso.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei punti complessivi ascrivibili ai Soci aventi diritto di voto,

intervenienti in proprio nella persona del proprio legale rappresentante o per delega conferita al legale rappresentante di altro Socio.

Qualora l'Assemblea ordinaria non raggiunga il quorum in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione, convocata in un giorno successivo ma non oltre il decimo dalla prima, è validamente costituita con la presenza di un quarto più uno dei punti complessivi ascrivibili ai Soci aventi diritto di voto, intervenienti in proprio o per delega.

L'Assemblea straordinaria viene indetta in unica convocazione per la discussione della proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. E' validamente costituita con la presenza della metà più uno dei punti complessivi ascrivibili ai Soci aventi diritto di voto, intervenienti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se approvate con un numero di punti che rappresenti la maggioranza dei punti complessivi ascrivibili ai Soci intervenuti, personalmente o per delega, aventi diritto di voto.

In deroga a quanto sopra previsto, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, non applicandosi il criterio di computo dei voti sopra illustrato.

In ottemperanza a quanto statuito dalla normativa in tema di ONLUS, ciascun Socio che alla data dell'Assemblea sia in regola con la quota associativa per almeno l'esercizio in corso, ha diritto di voto diretto o per delega.

Articolo 10

Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci ed è composto da 11 membri.

Possono candidarsi a essere eletti al Consiglio Direttivo Nazionale gli aderenti, di maggiore età, dei Soci, che alla data della candidatura siano in regola con la quota associativa per almeno l'esercizio in corso e quello precedente o, se associati da un periodo più breve, che siano in regola con la quota associativa a far data dal momento della costituzione del rapporto associativo.

L'Assemblea Nazionale dei Soci provvede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale secondo il criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9. Ciascun avente diritto al voto può esprimere tante preferenze quanti sono i membri da eleggere al Consiglio Direttivo Nazionale.

Risultano eletti coloro i quali ottengono il maggior numero di punti secondo il criterio di computo del peso dei voti di cui al precedente articolo 9. In caso di parità di punti si provvede al ballottaggio, salvo rinuncia di uno dei candidati. Non potrà essere eletto al Consiglio Direttivo Nazionale un numero di aderenti appartenenti al medesimo Socio superiore a 2.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale decadono qualora siano assenti ingiustificati a tre consecutive riunioni del Consiglio stesso.

Il criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9 non si applica per le deliberazioni del

Consiglio Direttivo Nazionale, che sono assunte con voto capitaro, eccezion fatta per quelle aventi ad oggetto la nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, da inviarsi anche a mezzo e-mail almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, almeno due volte l'anno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide, eccezion fatta per l'unica ipotesi di applicazione del criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9, quando è presente la maggioranza dei componenti eletti. Non sono consentite deleghe.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può riunirsi anche per via telematica. Tale modalità non potrà avere luogo ove almeno due Consiglieri facciano opposizione per giustificati motivi.

Compete al Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci il budget per l'esercizio successivo a quello in corso entro la fine del mese di ottobre dell'anno in corso;
- e) elaborare le linee di indirizzo dell'Associazione sui temi di interesse della stessa. Tale documento di indirizzo deve essere ratificato e approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci e permane in vigore fino a che non è sostituito da nuovo documento ratificato e approvato dall'Assemblea Nazionale;
- f) promuovere iniziative condivise prioritarie;
- g) indicare gli istituti di credito da utilizzare in via preferenziale a livello locale, indicando le ragioni della preferenza accordata;
- h) determinare i contributi da destinarsi a favore di quei Soci che, utilizzando propri mezzi e risorse, abbiano raccolto fondi nell'ambito di iniziative gestite dall'Associazione su base nazionale;
- i) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- j) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- k) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e all'Assemblea;
- l) valutarne l'opportunità ed eventualmente nominare il Presidente Onorario;
- m) valutarne l'opportunità ed eventualmente nominare il Direttore Generale, deliberandone i attribuéndogli i relativi poteri;
- n) esercitare una funzione di controllo sull'aderenza dell'operato del Presidente alle norme statutarie dell'Associazione;

- o) informare prontamente il Collegio dei Probiviri degli atti o comportamenti contrari alle disposizioni del presente Statuto, di cui sia venuto a conoscenza, per l'adozione delle opportune sanzioni disciplinari nei confronti dei Soci.

Il Consiglio Direttivo Nazionale decide inoltre sulle domande di ammissione presentate dagli aspiranti Soci, come previsto dall'articolo 4 del presente Statuto, e sulla eventuale riammissione dei soci di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

Inoltre il Consiglio Direttivo Nazionale indica, ove necessario, i limiti territoriali e di relazione con le rappresentanze istituzionali, entro i quali ciascun Socio ha facoltà di operare, ad esempio, per la raccolta dei fondi necessari per il sostegno delle iniziative dell'Associazione e per tutte le ulteriori attività ed iniziative per le quali il Consiglio Direttivo Nazionale ritenga opportuno dettare delle regole ispirate ai principi di cui al secondo capoverso dell'articolo 11 che segue.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può delegare al Presidente il compimento di taluni atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione, riservandosi comunque di deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica quattro anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di impedimento, rinuncia o decadenza di uno o più Consiglieri verificatisi durante il quadriennio, i restanti Consiglieri provvedono a sostituirli con delibera a maggioranza, dando precedenza a chi abbia ricevuto più voti dall'Assemblea - secondo il criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9 - al momento della elezione del Consiglio o, in caso di parità, privilegiando l'anzianità di iscrizione all'Associazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino al compimento del quadriennio in corso. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall'assemblea, i Consiglieri rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono assunte a maggioranza, eccezion fatta per le ipotesi di applicazione del criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione e delle singole deliberazioni viene redatto il verbale. Deliberazioni e verbali sono conservati a cura del Presidente o del Segretario e depositati presso la Sede Nazionale a disposizione dei Soci per consultazione.

Articolo 11

Coordinamento delle attività

Come specificato al successivo articolo 18, l'Associazione si avvale della cooperazione dei Soci a l fine di perseguire una migliore e capillare attuazione delle proprie finalità istituzionali, di cui all'articolo 1 del presente Statuto, su tutto il territorio nazionale. Pertanto, al Consiglio Direttivo Nazionale è affidato un ruolo di coordinamento tra i Soci, e le relative strutture, e gli organi nazionali dell'ANLAIDS, con lo scopo di garantire il corretto perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 1 del presente Statuto e di assicurare un'uniformità di intenti e di azione dell'Associazione su tutto il territorio nazionale.

In particolare, i rapporti e le relazioni tra l'Associazione e i Soci, nonché tra l'Associazione e/o i Soci, da un lato, e le autorità amministrative e/o le cariche istituzionali, dall'altro lato, dovranno ispirarsi, oltre che al Codice Etico dell'Associazione, ai seguenti principi.

1) Principio della “leale cooperazione e concertazione”.

Qualora più Soci operanti sul medesimo territorio e/o l'Associazione stessa intendano interagire con le medesime autorità amministrative e/o cariche istituzionali ovvero intendano partecipare allo stesso bando pubblico, le eventuali sovrapposizioni dovranno essere gestite secondo il principio di “correttezza” e di “leale cooperazione e concertazione”, previo il necessario coordinamento e collaborazione tra i vari Soci (Sezione Regionale e Comitati Territoriali) al fine di una migliore implementazione delle varie attività, nell'interesse ultimo dell'Associazione e dei fini istituzionali della stessa, ricorrendo, ove necessario, alle indicazioni vincolanti del Consiglio Direttivo che saranno formulate ispirandosi al canone che segue.

2) Principio della “competenza”.

Al fine della partecipazione a bandi pubblici locali, nazionali o europei per l'assegnazione di progetti nell'ambito delle finalità istituzionali, ove appaia raccomandabile la partecipazione di un unico Socio o della sola Associazione, le possibili sovrapposizioni di candidature dovranno essere risolte sulla base del principio di “competenza”, nel senso che, qualora più Soci e/o l'Associazione stessa intendano partecipare a un medesimo bando, priorità sarà data al soggetto che integri maggiormente i requisiti richiesti per la partecipazione al bando, tenendo in considerazione i seguenti fattori: carattere del bando (progetto nell'ambito sanitario, della ricerca, del sociale, ecc.), ambito territoriale, requisiti patrimoniali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha inoltre la responsabilità e il potere di informazione e di generale controllo sullo svolgimento delle attività, a livello territoriale, da parte dei Soci, ai quali può formulare pareri e richieste di chiarimento, informando prontamente il Collegio dei Probiviri ove ravvisi violazioni statutarie oppure il venir meno dei requisiti che hanno consentito al Socio di beneficiare dell'ammissione affinché il Collegio dei Probiviri adotti gli opportuni provvedimenti. Tra le attività oggetto di controllo del Consiglio Direttivo e di pronta comunicazione da parte dei Soci vi sono, in particolare, le iniziative e gli incontri in programma che coinvolgono autorità politiche e istituzionali in genere, delle quali il Consiglio Direttivo Nazionale, anche al fine di valutare l'opportunità di parteciparvi e/o di farvi partecipare i Soci con rilevanza territoriale di carattere regionale o locale e, in ogni caso, deve essere sempre tenuto informato, anche sugli esiti.

I legali rappresentanti dei Soci sottopongono all'approvazione dell'Assemblea, di regola entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma di attività del Socio, contenente l'indicazione dei relativi mezzi finanziari (di seguito il “**Programma delle Attività**”). Il Consiglio Direttivo Nazionale verifica preliminarmente che il Programma delle Attività di ciascun Socio sia in linea con le linee di indirizzo, gli scopi, i valori e i principi statutari dell'Associazione.

Una volta approvato dall'Assemblea, il Programma delle Attività vincola il Socio e la mancata o non corretta attuazione verrà valutata dal Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 20 per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del Socio.

Articolo 12

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente è l'organo supremo di espressione e controllo della volontà dell'Associazione e vigila sul rispetto degli scopi e dei principi statutari dell'Associazione da parte dei Soci.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti, secondo il criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9.

Il Presidente ha potere di firma ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. A tale riguardo ha il potere di proporre azioni e domande, di nominare avvocati, procuratori, consulenti, tecnici e periti, di stipulare convenzioni e qualunque altro atto connesso ed esercitare ogni controllo ritenga opportuno sull'attività svolta dai Soci nell'adempimento dei compiti istituzionali.

E' autorizzato ad effettuare incassi ed accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciando liberatorie e quietanze, tali ultime controfirmate dal Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo Nazionale stabilisce annualmente i limiti di spesa entro i quali il Presidente può operare autonomamente. Per iniziative ed operazioni finanziarie che comportino una spesa superiore a tali limiti è necessaria l'autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea Nazionale dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni degli stessi.

Il Presidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o di comprovato impedimento, le veci sono assunte dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi componenti secondo il criterio di computo dei voti di cui al precedente articolo 9 e sostituisce il Presidente in carica in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale per lo svolgimento di particolari incarichi. Il Vicepresidente resta in carica quattro anni ed è rieleggibile

Articolo 13

Segretario

Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale ed alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci. Svolge un ruolo di supporto nella gestione delle questioni di ordinaria amministrazione, cura i rapporti con il personale anche in via disciplinare e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci e del Consiglio Direttivo Nazionale.

Al Segretario spettano la redazione e la cura del Registro Nazionale degli Associati prima dell'Assemblea Nazionale dei Soci.

Il Segretario resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.

Articolo 14

Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, di operare su conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo del potere di firma su delega del Presidente o del

Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere resta in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed è rieleggibile.

Articolo 15

Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o Revisore Unico

Il Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico è eletto dall'Assemblea Nazionale dei Soci anche tra persone che non siano Soci dell'Associazione. In caso di nomina di un Collegio, lo stesso è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, i quali subentrano in caso di dimissioni o revoca di un membro effettivo.

I membri del Collegio o il Revisore Unico vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali dei conti. In caso di nomina di un Collegio, lo stesso elegge tra i suoi componenti il Presidente.

Al Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o al Revisore Unico competono:

- a) il controllo della gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertandone il rispetto delle norme di legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- b) la presentazione all'Assemblea Nazionale dei Soci della relazione sull'andamento amministrativo e contabile ed economico-finanziaria;
- c) il potere di ricorrere al Collegio dei Probiviri, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ove, nello svolgimento della propria attività, accerti l'avvenuta violazione delle disposizioni di cui al presente Statuto.

Il Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico partecipa al Consiglio Direttivo Nazionale con funzioni consultive che si concretizzano nella formulazione di osservazioni e pareri non vincolanti. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico restano in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca. I componenti del Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti o il Revisore Unico sono rieleggibili.

Articolo 16

Presidente Onorario

E' facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale nominare uno o più Presidenti Onorari scelti fra gli originari fondatori dell'Associazione che meglio rappresentino la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell'Associazione o tra persone che si siano particolarmente distinte per la loro attività nel campo accademico, sociale o sanitario e che abbiano dimostrato sensibilità per le finalità e per l'attività dell'Associazione.

Il Presidente Onorario ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale ed alle riunioni dell'Assemblea Nazionale dei Soci senza potere di voto.

Articolo 17

Consulenti Tecnici

Il Consiglio Direttivo Nazionale si avvale in linea di principio di consulenti tecnici che prestino la propria consulenza gratuitamente. Solo in casi in cui è richiesta una competenza specifica non reperibile tra quanti prestano la propria attività a favore dell'Associazione a fini volontaristici, il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'ausilio di professionisti a pagamento.

Articolo 18

Organizzazione territoriale

Al fine di perseguire una migliore e capillare attuazione delle proprie finalità istituzionali, di cui all'articolo 1 del presente Statuto, su tutto il territorio nazionale, l'Associazione si avvale della cooperazione dei Soci.

Articolo 19

Struttura ed organizzazione interna dei Soci

L'ammissione dei Soci - composti al loro interno da almeno dieci aderenti - all'Associazione è decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente Statuto che ne valuta, a tal fine, anche l'adeguatezza patrimoniale e la capacità a conseguire gli scopi dell'Associazione, di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

Salvo quanto più dettagliatamente previsto nell'Allegato A, i cui principi dovranno essere interamente rispettati e adottati da ciascun Socio per l'ammissione e la permanenza nell'ANLAIDS come previsto al precedente articolo 4, l'organizzazione interna di ciascun Socio dovrà almeno prevedere la presenza dei seguenti organi:

- a) Assemblea del Socio
- b) Consiglio Direttivo del Socio
- c) Presidente del Consiglio Direttivo del Socio
- d) Collegio dei Revisori Legali dei Conti del Socio, i cui membri dovranno essere scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali dei conti.

Ciascun organo del Socio dovrà svolgere la propria attività nel rispetto del presente Statuto.

In particolare, il Consiglio Direttivo del Socio:

- a) sottopone all'approvazione dell'Assemblea il proprio Programma delle Attività, secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del presente Statuto, e si obbliga a darvi attuazione pena l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- b) impiega i fondi a disposizione del Socio nel rispetto del Programma delle Attività approvato dall'Assemblea;
- c) informa prontamente il Consiglio Direttivo Nazionale, anche affinché questo possa valutare l'opportunità di parteciparvi, sulle iniziative e gli incontri in programma che coinvolgono autorità politiche e istituzionali in genere nonché sui relativi esiti;
- d) Redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Tale bilancio, firmato dal Presidente del Consiglio Direttivo del Socio e approvato dall'Assemblea del Socio entro il mese di

marzo di ogni anno, viene trasmesso al Collegio Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, corredato dalla relazione certificativa del Collegio dei Revisori Legali dei Conti del Socio, che ne attesta la corrispondenza alle scritture contabili, nonché dal verbale di approvazione dell'Assemblea del Socio.

Articolo 20

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri:

- a) è organo disciplinare dell'Associazione ai sensi dell'articolo 2 del presente Statuto;
- b) può essere adito da tutti gli organi della ANLAIDS e da ogni Socio.

Nell'esercizio del suo ruolo di garanzia del regolare svolgimento della vita associativa e del rispetto delle disposizioni statutarie, sono riconosciuti al Collegio dei Proviviri ampi poteri di ispezione e controllo dei documenti relativi all'attività dei Soci.

I componenti del Collegio dei Proviviri sono eletti nel numero di tre, più due supplenti, dall'Assemblea Nazionale tra gli aderenti dei Soci che si siano distinti per particolare merito nel perseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione o anche tra soggetti esterni all'Associazione dotati di adeguate competenze e dell'opportuna conoscenza della realtà dell'Associazione.

Durante la prima riunione il Collegio elegge il proprio Presidente.

Il primo supplente a sostituire l'eventuale membro assente del Collegio è quello che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo il criterio di computo di cui all'articolo 9; in caso di parità di voti si considera primo supplente la persona che ha maggiore anzianità di iscrizione e, in subordine, il più anziano d'età.

La carica di componente del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico statutario.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono assunte a maggioranza, con voto capitaro. Di ogni riunione e delle singole deliberazioni viene redatto il verbale. Deliberazioni e verbali sono conservati a cura del Presidente e depositate presso la Sede Nazionale dell'Associazione a disposizione dei Soci per consultazione.

Il Collegio resta in carica quattro (4) anni ed i suoi membri possono essere rieletti una sola volta.

Articolo 21

Remunerazione degli incarichi

Tutte le cariche elettive non sono retribuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per compiti istituzionali e debitamente giustificate.

Articolo 22

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione (cfr. articolo 27 del Codice Civile) e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è approvata con il voto favorevole, secondo quanto specificato al precedente articolo 9, di almeno tre quarti dei membri dell'Assemblea Nazionale dei Soci, convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea, a cui spetta la nomina di uno o più liquidatori da scegliersi secondo le disposizioni del codice civile.

Articolo 23

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato, al D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.